

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2013

**recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE e 2011/331/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti**

[notificata con il numero C(2013) 3550]

(2013/295/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/799/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo <sup>(2)</sup>, si applica fino al 31 dicembre 2013.
- (2) La decisione 2007/64/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione <sup>(3)</sup>, si applica fino al 31 dicembre 2013.
- (3) La decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori <sup>(4)</sup>, si applica fino al 31 ottobre 2013.
- (4) La decisione 2009/543/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni <sup>(5)</sup>, si applica fino al 30 giugno 2013.
- (5) La decisione 2009/544/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per

l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni <sup>(6)</sup>, si applica fino al 30 giugno 2013.

- (6) La decisione 2009/563/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature <sup>(7)</sup>, si applica fino al 10 luglio 2013.
- (7) La decisione 2009/564/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio <sup>(8)</sup>, si applica fino al 10 luglio 2013.
- (8) La decisione 2009/567/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili <sup>(9)</sup>, si applica fino al 10 luglio 2013.
- (9) La decisione 2009/568/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta <sup>(10)</sup>, si applica fino al 10 luglio 2013.
- (10) La decisione 2009/578/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica <sup>(11)</sup>, si applica fino al 10 luglio 2013.
- (11) La decisione 2009/598/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto <sup>(12)</sup>, si applica fino al 10 luglio 2013.
- (12) La decisione 2009/607/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure <sup>(13)</sup>, si applica fino al 10 luglio 2013.

<sup>(1)</sup> GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 24.11.2006, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 32 del 6.2.2007, pag. 137.

<sup>(4)</sup> GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 181 del 14.7.2009, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU L 181 del 14.7.2009, pag. 39.

<sup>(7)</sup> GU L 196 del 28.7.2009, pag. 27.

<sup>(8)</sup> GU L 196 del 28.7.2009, pag. 36.

<sup>(9)</sup> GU L 197 del 29.7.2009, pag. 70.

<sup>(10)</sup> GU L 197 del 29.7.2009, pag. 87.

<sup>(11)</sup> GU L 198 del 30.7.2009, pag. 57.

<sup>(12)</sup> GU L 203 del 5.8.2009, pag. 65.

<sup>(13)</sup> GU L 208 del 12.8.2009, pag. 21.

- (13) La decisione 2009/894/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno <sup>(1)</sup>, si applica fino al 1° dicembre 2013.
- (14) La decisione 2009/967/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo di materie tessili <sup>(2)</sup>, si applica fino al 1° dicembre 2013.
- (15) La decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno <sup>(3)</sup>, si applica fino al 27 novembre 2013.
- (16) La decisione 2011/331/CE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle sorgenti luminose <sup>(4)</sup>, si applica fino al 6 giugno 2013.
- (17) È stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni in esame. In considerazione delle diverse fasi in cui si trova il processo di riesame di dette decisioni, è opportuno prorogare i periodi di validità dei criteri ecologici che queste stabiliscono nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2009/567/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE e 2009/598/CE va prorogato fino al 30 giugno 2014. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2009/300/CE va prorogato fino al 31 ottobre 2014. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/894/CE e 2011/331/UE va prorogato fino al 31 dicembre 2014. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2009/563/CE e 2009/568/CE va prorogato fino al 30 giugno 2015. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE va prorogato fino al 30 novembre 2015. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2009/967/CE e 2010/18/CE va prorogato fino al 31 dicembre 2015 e il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2009/607/CE va prorogato fino al 30 novembre 2017.
- (18) Le decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE e 2011/331/UE vanno pertanto modificate di conseguenza.
- (19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'articolo 6 della decisione 2006/799/CE è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 6

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “ammendanti del suolo” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2014.»

#### Articolo 2

L'articolo 5 della decisione 2007/64/CE è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “substrati di coltivazione” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2014.»

#### Articolo 3

L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “televisori” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 ottobre 2014.»

#### Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 2009/543/CE è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “prodotti vernicianti per esterni” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2014.»

#### Articolo 5

L'articolo 3 della decisione 2009/544/CE è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “prodotti vernicianti per interni” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2014.»

<sup>(1)</sup> GU L 320 del 5.12.2009, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 332 del 17.12.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 8 del 13.1.2010, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU L 148 del 7.6.2011, pag. 13.

*Articolo 6*

L'articolo 3 della decisione 2009/563/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “calzature” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2015.»

*Articolo 7*

L'articolo 4 della decisione 2009/564/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 4*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “servizio di campeggio” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 novembre 2015.»

*Articolo 8*

L'articolo 3 della decisione 2009/567/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I criteri ecologici relativi al gruppo “prodotti tessili” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2014.»

*Articolo 9*

L'articolo 3 della decisione 2009/568/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “tessuto-carta” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2015.»

*Articolo 10*

L'articolo 4 della decisione 2009/578/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 4*

I criteri ecologici relativi al gruppo “servizio di ricettività turistica” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 novembre 2015.»

*Articolo 11*

L'articolo 3 della decisione 2009/598/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “materassi da letto” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2014.»

*Articolo 12*

L'articolo 3 della decisione 2009/607/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “coperture dure” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 novembre 2017.»

*Articolo 13*

L'articolo 3 della decisione 2009/894/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “mobili in legno” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2014.»

*Articolo 14*

L'articolo 3 della decisione 2009/967/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “rivestimenti del suolo di materie tessili” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

*Articolo 15*

L'articolo 3 della decisione 2010/18/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “coperture del suolo in legno” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

*Articolo 16*

L'articolo 3 della decisione 2011/331/UE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “sorgenti luminose” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2014.»

*Articolo 17*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2013

*Per la Commissione*

Janez POTOČNIK

*Membro della Commissione*